

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016

Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del 05.05.2023 che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante *“Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”*, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la *“crisi”* come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tuttavia poiché nell'esercizio 2025 ed il quello precedente la società ha superato i limiti dimensionali di cui all'art. 2435 bis cc (pur come incrementati dall'art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024) si è resa necessaria la redazione della Relazione sulla gestione al Bilancio di esercizio redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, la quale contiene *“un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.....e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società”* Art. 2428 c. 1 cc.

Pertanto per la elaborazione, la consultazione e l'analisi di detti indici si rimanda alla Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio 2025

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio sarà realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione in data 05.05.2023, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2025, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Minerva è una società consortile a responsabilità limitata, i cui soci sono i comuni di Colleferro, Segni, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, Gavignano, Gorga e Capranica Prenestina e Rocca di Cave.

La società è amministrata da un Amministratore Unico, Alessio Ciacci, nominato dall'Assemblea del 22 luglio 2024. Direttore Generale e procuratore è il dott. Massimiliano Massimi, il quale ha attualmente assunto l'incarico con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

L'avvio operativo della società avviene in data 1 dicembre 2019, in seguito all'accordo del 29 ottobre 2019 tra Minerva e Lazio Ambiente che stabiliva un iniziale affitto del ramo di impresa della raccolta, poi acquisito definitivamente.

Il Consorzio svolge attualmente per i comuni di Colleferro, Segni, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, Gavignano, Gorga e Capranica Prenestina i seguenti servizi:

Gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

Spazzamento manuale e meccanico;

Gestione delle isole ecologiche;

Taglio del verde a richiesta.

Nel corso dell'esercizio si aggiunto alla compagine sociale il Comune di Rocca di Cave, che in data 1° febbraio 2024 ha acquisito lo 0.65 di quote di capitale per Euro 518,16. Per questo Comune vengono naturalmente svolte le attività di raccolta e spazzamento.

Dal 1 Giugno 2022 Minerva ha inoltre avviato la gestione della Discarica di Colleferro sita in Colle fagiolara, tramite affitto di ulteriore ramo di azienda di LazioAmbiente spa.

Dal 30 Marzo 2023, con atto notarile a rogito notaio Golia, il consorzio ha acquisito definitivamente la gestione post mortem della discarica. Nel corso dell'esercizio 2024 sono stati avviati i lavori relativi alla cd modifica non sostanziale per la parziale copertura della discarica che sono terminati nel 2025; sono state altresì avviate le procedure per l'indizione della gara pubblica europea per l'affidamento dei lavori di copertura e messa in sicurezza definitiva del sito.

Sono state affidate o sono in corso di affidamento da parte di alcuni comuni soci alcune attività di manutenzione e pulizia spazi verdi pubblici e cigli stradali.

Il Consorzio ha un capitale sociale di € 79.687,00 secondo quote differenziate, con scadenza 2060.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2025 è il seguente:

Capitale sociale al 31.12.2024

	Euro	%	
Euro	36.299,96	45,55	Comune di Colleferro
Euro	7.785,02	9,77	Comune di Labico
Euro	7.739,26	9,71	Comune di Genazzano
Euro	7.765,04	9,74	Comune di Carpineto Romano
Euro	3.002,87	3,77	Comune di Nemi
Euro	2.887,67	3,62	Comune di Gavignano
Euro	822,26	1,03	Comune di Gorga
Euro	12.348,60	15,50	Comune di Segni
Euro	518,16	0,65	Comune di Capranica Prenestina
Euro	518,16	0,65	Comune di Rocca di Cave
Euro	<u>79.687,00</u>	<u>100,00</u>	

Il capitale sociale è interamente versato

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, riconfermato con delibera assembleare in data 22.07.2024 per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2026

- Alessio Ciacci, nato a Lucca il 15.02.1980 e residente a Capannori Via dei Pezzini n. 37 C.F. CCCLSS80B15E715R

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale revisore nominato con delibera assembleare in data 29/06/2023 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Il collegio sindacale è attualmente composto dai signori:

Rag. Patrizio Battisti	Presidente;
Dott.ssa Amedeo Iannicari	Sindaco effettivo
Dott.ssa Lara Santia	Sindaco effettivo

La revisione è affidata al Dott. Federico Romano, nominato con verbale di assemblea 08/05/2025 e rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2027.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2025 è la seguente:

totale unità 109

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (Ula)

Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Altri dipendenti	Totale dipendenti
1	0	10	101	0	112

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2025.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

7. ALTRE CONSIDERAZIONI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AZIENDALE

In questo periodo di emergenza derivante dagli scenari internazionali, dopo il superamento della emergenza pandemica, l'azienda non risulta comunque esposta a particolari rischi od incertezze in quanto ha sempre proseguito e sta proseguendo tuttora la propria attività di raccolta rifiuti urbani che è considerata "Servizio pubblico essenziale", come definita da L.146/1990 art. 1 e 2 e da DL 6/2020 art. 1. Occorre inoltre ricordare che la Minerva Scarl realizza praticamente tutto il proprio fatturato con i Comuni Soci e non è dunque esposta a particolari rischi in quanto il servizio è stato svolto con professionalità ed alle condizioni previste dai nuovi contratti di servizio stipulati a partire dal 01.01.2024.

Infatti la stipula dei nuovi contratti di servizio adottati con decorrenza al 1.1.2024 a seguito di delibera Arera n. 285/2023 ha comportato un maggiore equilibrio reddituale/finanziario, svincolato pertanto da entrate di natura straordinaria e non ricorrenti.

In particolare si riepilogano nella seguente tabella i corrispettivi previsti dai nuovi contratti di servizio suddivisi per singoli Comuni in vigore dal 1.1.2024:

Riepilogo	Gorga	Labico	Gavignano	Colleferro	Carpineto	Capranica	Nemi	Segni	Rocca di Cave	Genazzano	Mensile Totali	annuale Totali
2023	11.717	58.376	18.209	285.286	55.845	5.600	27.951	99.091	6.828	74.274	643.178	7.718.138
2024	12.940	64.916	20.423	344.480	58.767	6.270	30.772	121.971	6.828	82.642	750.010	9.000.125
Differenza	1.223	6.540	2.214	59.193	2.922	670	2.821	22.880	0	8.368	106.832	1.281.987

Riepilogo	Gorga	Labico	Gavignano	Colleferro	Carpineto	Capranica	Nemi	Segni	Rocca di Cave	Genazzano	Mensile Totali	annuale Totali
2023	11.717	58.376	18.209	285.286	55.845	5.600	27.951	99.091	6.828	74.274	643.178	7.718.138
2024	12.940	64.916	20.423	344.480	58.767	6.270	30.772	121.971	6.828	82.642	750.010	9.000.125
Differenza	1.223	6.540	2.214	59.193	2.922	670	2.821	22.880	0	8.368	106.832	1.281.987

Si segnala che è in via di definizione il contenzioso sorto con il Comune di Genazzano di modesta entità per l'adeguamento degli importi contrattuali. Il contenzioso riguarda un importo pari all'1,1 % del fatturato complessivo.

In relazione al budget 2026 ramo servizi, si segnala che il medesimo reca una previsione dei costi e dei ricavi riferita all'esercizio di competenza ed è, allo stato, un documento predisposto internamente e trasmesso al consulente incaricato per le verifiche e gli adempimenti connessi alla regolazione ARERA. La disciplina ARERA prevede infatti la predisposizione del piano economico-finanziario da parte del gestore e la sua trasmissione all'ente territorialmente competente nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria.

Pertanto, l'approvazione del PEF implica, nella sostanza, anche l'approvazione del corrispondente budget economico-finanziario dell'esercizio 2026, quale documento di programmazione interna coerente con le previsioni ivi contenute.

In data 20 novembre 2025 l'assemblea dei soci ha provveduto alla approvazione del Budget ramo discarica esercizio 2026, che si riporta di seguito..

BUDGET 2026 Gestione Ordinaria Operativa DISCARICA Colle Fagiolara - COLLEFERRO	
Unità di Costo	Costo
COSTI PER AUTOMEZZI	
Manutenzione e lavaggio automezzi	10.000,00 €
Noleggio escavatore - Noleggio trincia	15.000,00 €
Carburante escavatore	2.500,00 €
Assicurazione mezzi - Altre spese di gestione automezzi	5.500,00 €
Totale Costo automezzi	33.000,00 €
COSTI DEL PERSONALE E DELLE ASSICURAZIONI	
Personale (anno 2026)	290.000,00 €
Personale compartido (storno personale compartido)	220.000,00 €
Costi compartiti	24.000,00 €
Assicurazione c/terzi	5.000,00 €
Assicurazione malattie professionali e rischi speciali	1.000,00 €
Assicurazione rischi ambientali + catastrofici	32.000,00 €
Totale Costo Personale e delle Assicurazioni	572.000,00 €
COSTI GENERALI DI GESTIONE	
Pulizie/derattizzazione	18.500,00 €
Manutenzione impianti ed attrezzature	21.500,00 €
Noleggio attrezzature ufficio - software	1.500,00 €
Operatore fiduciario; vigilanza; sorveglianza armata	110.000,00 €
Altri costi vari	4.000,00 €
Energia Elettrica	30.000,00 €
Fondo rischi legali	20.000,00 €
Notarili; professionali per rendicontazioni; collaborazioni commissioni gare	12.000,00 €
Oneri previdenziali professionisti	3.000,00 €
Oneri bancari e finanziari	7.500,00 €
Lavanderia	1.500,00 €
Totale Costi Generali di Gestione	229.500,00 €
COSTI PER IMPIANTO OSMOSI/GESTIONE DEL PERCOLATO	
Smaltimento percolato/trasporto percolato/acque prima pioggia	800.000,00 €
Fondo rischi smaltimento percolato e impianto pompe	150.000,00 €
Materiali di consumo; manutenzione ordinaria impianti osmosi	200.000,00 €
Oneri nuova gara percolato	25.000,00 €
Totale costi impianto osmosi/gestione percolato	1.175.000,00 €
COSTI PER NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO CONCENTRATO	
Realizzazione impianto	330.000,00 €
Manutenzione e materiali di consumo	250.000,00 €
Totale Costi per nuovo impianto trattamento concentrato	580.000,00 €
SICUREZZA, DIREZIONE TECNICA E ANALISI OBBLIGATORIE PREVISTE A.I.A.	
Indumenti da lavoro	1.500,00 €
Direzione tecnica	30.000,00 €
Analisi obbligatorie/antincendio/sicurezza	80.000,00 €
Totale Sicurezza e analisi obbligatorie previste A.I.A.	111.500,00 €
TOTALE GENERALE COSTI	2.701.000,00 €
Imprevisti e spese generali 3% sul totale	81.030,00 €
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO	2.782.030,00 €
Che si arrotonda in Euro	2.782.000,00 €

8. Considerazioni finali.

Visto il tipo di attività svolta, non è inoltre soggetta a rischi “Paese” né alle oscillazioni dei cambi, svolgendo infatti la propria attività esclusivamente in Italia e con controparti italiane.

Sara comunque opportuno e necessario:

1. Continuare a monitorare il costo del lavoro dipendente (godimento e recupero ferie/tasso di assenteismo/malattia/utilizzo dei lavoratori in somministrazione)
2. Continuare a recuperare economie mediante particolare attenzione ai costi delle forniture di beni e servizi;
3. Riequilibrare l'indebitamento da breve a medio/lungo termine
4. Realizzare un utile di esercizio anche di una modesta percentuale rispetto all'ammontare dei ricavi, che possa gradualmente contribuire alla crescita della società ed agli investimenti
5. Adempiere a tutte agli obblighi statuari relativi al controllo di gestione mediante la redazione dei documenti di programmazione (piano degli investimenti, piano di sviluppo, piano industriale, piano economico-finanziario, piano occupazionale) rendendo all'Assemblea relazioni periodiche sulla gestione, con cadenza almeno semestrale, nonché di introdurre progressivamente flussi informativi costanti, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili altresì ai singoli Soci;

9. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere e non sussistono, alla data di redazione del bilancio, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale. .

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato - regolamento per l'acquisto di beni, servizi e lavori - regolamento trasferte - regolamento per il reclutamento e la selezione del personale;; - codice disciplinare	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo	La Società ha implementato : - una struttura di <i>internal audit</i>	
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza ex L. 190/2012 per il triennio 2022 - 2024;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale	La Società ha adottato la redazione del Bilancio sociale a partire dall'esercizio 2021	

Colleferro, 28 aprile 2026

L'amministratore unico
Alessio Ciacci